

23 SET 2020

Palermo,
prot. nr. 27354 del 23.09.2020

Oggetto: Anticipazione di buonuscita per acquisto prima abitazione L.r. n.11/88 art. 20 – Disposizioni per il recupero delle somme anticipate in assenza della produzione dell'atto di compravendita.

A tutto il personale destinatario di trattamento di fine servizio

**Al Servizio 3
Dipartimento della Funzione Pubblica**

**Al Servizio Gestione Giuridica del personale
Del Comando del Corpo forestale**

Il Decreto Presidenziale 31 luglio 1991, n. 41 dispone, al comma 2 lettera b dell'art. 6, rubricato "Documentazione delle istanze in caso di richiesta per acquisto di casa", l'obbligo di esibire l'atto notarile di compravendita "entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipazione, pena il recupero della stessa". Questa Amministrazione è già intervenuta diverse volte a regolamentare la fattispecie in cui tale atto non venga prodotto nei termini prescritti.

Con Circolare n.4024 del 19.10.1996 veniva chiarito che *per l'acquisto in itinere non perfezionato la restituzione dell'anticipazione percepita dovrà avvenire spontaneamente*. La successiva Circolare n. 3108 del 26.01.2011, ancora, stabiliva una procedura specifica da attuare in assenza di spontanea restituzione: un primo sollecito, allo scadere del termine per la restituzione; l'eventuale concessione di una proroga, non superiore ad un anno, previa specifica richiesta con allegata la documentazione giustificativa dell'impossibilità di produrre la documentazione dimostrativa dell'acquisto; infine, l'avvio del recupero, comprensivo dell'aggravio degli interessi legali, in un'unica soluzione o mediante trattenute sullo stipendio.

Da ultimo, con nota prot. n. 10357 del 13.03.2017, è stato precisato che nel caso in cui ricorrano i presupposti per revocare la concessione dell'anticipazione *il dipendente dovrà restituire l'importo concesso, entro sei mesi, al tasso d'interesse uguale a quello praticato per il prestito concesso dal fondo ai dipendenti regionali, a decorrere dal giorno dell'erogazione della somma*.

Nel solco delle disposizioni precedentemente stabilite, il Fondo Pensioni Sicilia intende confermare la medesima procedura sin qui intrapresa che, per maggiore chiarezza, viene rappresentata nella tabella seguente.



*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*
Ente Pubblico previdenziale

Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827
Resp. del procedimento: Ing. Mauro Verace
pec: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it
email:fondopensionisicilia@regione.sicilia.it

Procedura per il recupero delle somme anticipate in assenza della produzione dell'atto di compravendita

Fattispecie	Procedura applicata
<p><u>Restituzione spontanea</u> entro il termine dei sei mesi dall'erogazione o entro il termine della <u>proroga</u> concessa.</p>	<p>Il Fondo Pensioni Sicilia (FPS) non applica interessi.</p> <p>Si precisa che la proroga potrà essere accordata solo se richiesta prima della scadenza del termine di sei mesi da quello di percezione dell'anticipazione ed allegando la documentazione giustificativa dell'impossibilità di produrre la documentazione dimostrativa dell'acquisto.</p>
<p><u>Restituzione spontanea</u> oltre il termine dei sei mesi dall'erogazione o oltre il termine della <u>proroga</u> concessa.</p>	<p>Scaduto il termine dei sei mesi o della proroga il dipendente è tenuto a restituire l'anticipazione di buonuscita percepita con l'applicazione degli interessi legali dalla data di scadenza del termine.</p>
<p><u>Mancata restituzione spontanea</u> entro il termine dei sei mesi dall'erogazione o entro il termine di proroga accordato.</p>	<p>Spirato il termine, non essendo stata richiesta alcuna proroga e non essendo avvenuta una restituzione spontanea, l'Amministrazione emette il decreto di revoca dell'anticipazione e procede al recupero dell'anticipazione di buonuscita.</p> <p>Si applica il tasso d'interesse uguale a quello praticato per il prestito concesso dal fondo ai dipendenti regionali, a decorrere dal giorno dell'erogazione della somma.</p> <p>Il recupero avviene in un'unica soluzione o mediante trattenute sullo stipendio.</p>

Il Dirigente del Servizio
Dott. Mauro Verace

Il Direttore Generale del Fondo Pensioni Sicilia
Avv. Filippo Nasca